COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO	TRIBUTARIO	RECANTE	NORME	IN	MATERIA	DI	DIRITTO	DJ
INTERPELLO,	ACCERTAMEN	TO CON	ADESIG	ONE,	AUTOTI	JTEL	A NONC	CHE
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI								

Testo coordinato con modificazioni, approvato con delibera C.C. n. 7 del 18.01.2007

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo del Regolamento

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2

Contenuto del Regolamento

Ai fini di cui sopra nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e dall'art.50 della Legge 28.12.1997 n.449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- a) **diritto di interpello,** mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- b) **accertamento con adesione,** mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
- c) **autotutela**, in base alla quale l'Amministrazione procede d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione di criteri ispiratori per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n.449 (Art.50).

Capo II

Diritto di interpello

Art. 3 Interpello

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione e di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Art. 4Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- 1. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante
- 2.la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere
- 3.la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata
- 4. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Art. 5

Effetto dell'interpello

L'esercizio del diritto d'interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo III

Autotutela

Art. 6Applicazione del'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art.68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n.37, nonchè delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Art. 7Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art.8

Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art.2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di :

- 1. errore di persona
- 2. errore logico o di calcolo
- 3. errore sul presupposto del tributo
- 4. doppia imposizione
- 5. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- 6. mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- 7. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Art. 9

Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc..

Art.10

Limiti dell'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- 1. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- 2. il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità. ecc.);
- 3. vi è pendenza di giudizio;
- 4. non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Art. 11 Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la consequente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo IV

Accertamento con adesione

Art.12

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19/6/1997 n.218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 13

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da una degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costobenefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonchè degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art.14

Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- 1. <u>a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.</u>
- 2. <u>su istanza del contribuente</u>, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.15

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con i contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di

lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonchè del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.16

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Art.17 Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento

Art.18

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.19Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i due milioni di lire. In tale caso sono dovuti gli interessi legali.

Art. 20 Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione ne dagli atti in possesso alla data medesima .

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 21Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, <u>le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto</u> se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa vertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo V

Sanzioni tributarie

Art.22

Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione. L'entità della sanzione, determinata in via generale dal presente regolamento per ogni specie di violazione nel successivo articolo 24, costituisce misura di riferimento di massima per il funzionario responsabile, che potrà sempre discostarsene, previa adeguata motivazione qualora riscontri elementi procedurali o relativi al comportamento tenuto dal contribuente in occasione della violazione o anche per sanare le irregolarità che giustifichino una diversa misura di sanzione di base.

Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonchè alla sua personalità e alle condizioni economiche sociali.

Art.23

Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- 1. applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione infedele).
- 2. applicazione della sanzione **nel minimo** stabilito dalla legge in caso di violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo
- 3. applicazione della sanzione **in misura superiore al minimo** per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.)
- 4. mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art.13 del D.Lgs.472/1997
- 5. aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva
- 6. riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile
- 7. applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Art.24

Determinazione dell'entità delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- 1. omessa presentazione della dichiarazione
- 2. dichiarazione infedele
- 3. errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto purchè non meramente formali

SANZIONI

- 1. 150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51
- 2. 75% della maggiore imposta o diritto dovuto
- 3. euro 51

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- 1. omessa presentazione della denuncia
- 2. dichiarazione infedele
- 3. errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto purchè non meramente formali

SANZIONI

- 1. 150% della tassa dovuta con un minimo di euro 51
- 2. 75% della maggiore tassa dovuta
- 3. euro 51

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- 1. omessa presentazione denuncia originaria o di variazione
- 2. denuncia originaria o di variazione infedele

- 3. errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto purchè non meramente formali
- 4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art.73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI

- 1. 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51
- 2. 75% della maggiore tassa dovuta
- 3. euro 51
- 4. euro 51

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- 1. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- 2. dichiarazione o denuncia infedele
- 3. errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta
- 4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

SANZIONI

- 1. 150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51
- 2. 75% della maggiore imposta dovuta
- 3. euro 51
- 4. euro 51

Art. 25

Concorso di violazioni e continuazione

In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate di cui all'art.12 del D.Lgs 472/1997 la sanzione viene così determinata:

1.se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.

2. Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione-base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi i imposta sono più di due.

Art. 26

Recidiva

In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Art.27<u>Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione</u>

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art.28 Adempimento spontaneo tardivo

All'adempimento spontaneo tardivo si applicano le disposizioni statali in materia di ravvedimento operoso.

Art.29

<u>Incompletezza di documenti di versamento e di dichiarazione e omissioni</u>

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, come anche nel caso di dichiarazioni di imposta redatte in modo irregolare, così da intralciare l'attività di verifica del servizio preposto, ovvero ancora nel caso di versamento eseguito correttamente ma in assenza della prescritta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di euro 51. L'applicazione della predetta sanzione avverrà per le situazioni sopra rappresentate riscontrate in sede di controllo successivamente alla data del 1° gennaio 2007.